

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 259 ad iniziativa della Giunta regionale concernente: “Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale per l’anno 2018”.

Signori Consiglieri,

come la precedente legge regionale 28 aprile 2017, n. 15 (Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale), questa proposta di legge dà attuazione in particolare all’articolo 8 della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa), nel frattempo modificato dalla legge regionale 10 luglio 2017, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 "Legge di innovazione e semplificazione amministrativa") Tale articolo demanda alla Giunta regionale, sentito il Comitato permanente per la semplificazione, il compito di presentare annualmente all’Assemblea legislativa una proposta di legge di semplificazione che contenga tra l’altro:

- a) la riduzione del numero delle leggi regionali in vigore;
- b) l’abrogazione espressa delle disposizioni tacitamente abrogate o prive di efficacia;
- c) la delegificazione delle disposizioni relative a materie non coperte da riserva assoluta di legge;
- d) l’abrogazione delle disposizioni non più necessarie che richiedono, ai fini dell’esercizio di una attività, il rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, permesso, nulla osta o altro atto di consenso comunque denominato.

Il testo predisposto deriva, oltre che dalle richieste avanzate dalle strutture organizzative regionali, anche dalle segnalazioni ricevute dagli enti locali, da cittadini, imprese e associazioni di categoria.

La pdl, secondo quanto disposto dall’articolo 9, comma 2, della l.r. 3/2015, è stata sottoposta in data 17 luglio 2018, al parere del Comitato permanente per la semplificazione, il quale si è espresso in modo complessivamente favorevole. Nel corso della seduta sono state presentate ulteriori proposte di chiarimenti e integrazioni, delle quali si è tenuto conto nella redazione finale del testo.

Esaminando nel dettaglio l’articolato, si evidenzia quanto segue.

Art. 1 (Modifiche alla l.r. 13/1990)

La proposta di modifica dell’articolo 2 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo), che in caso di nuove opere consente agli agricoltori di utilizzare anche gli appezzamenti di terreni non contigui per il calcolo dei volumi realizzabili, è perfettamente in linea con quanto già previsto in proposito a livello sia statale che regionale. In particolare l’ISTAT, ai fini dei censimenti dell’agricoltura (5° e 6° censimento), definisce l’azienda agricola, forestale e zootecnica come “l’unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie in cui si attua la produzione agraria, forestale o zootecnica ad opera di un conduttore, e cioè persona fisica, società od ente che ne sopporta il rischio sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore con salariati), sia in forma associata”, mentre tra le Regioni con disposizioni analoghe si vedano la Lombardia (articolo 59 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12) e il Piemonte (articolo 25 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56).

Si è scelto comunque di limitare la norma allo stretto indispensabile, riferendola alle sole strutture di ricovero degli animali per evitare qualsiasi forma di speculazione edilizia. La deroga riguarda inoltre esclusivamente i nuovi titoli abilitativi, per evitare il trasferimento del diritto a edificare da una stalla esistente, che potrebbe beneficiare della deroga nel nuovo conteggio aziendale, a una nuova

costruzione diversa dal ricovero animali e si applica nelle sole aree montane e svantaggiate, dove si concentrano i problemi di parcellizzazione delle superfici aziendali.

Art. 2 (Modifiche alla l.r. 34/1992)

L'articolato proposto apporta modifiche agli articoli 4 e 25 della l.r. 34/1992 (Norme in materia di urbanistica, paesaggistica e assetto del suolo). Il menzionato articolo 4, che riprende i contenuti dell'articolo 8, commi terzo, quarto e quinto, della legge regionale 18 giugno 1986, n.14 (Norme regionali in materia di controllo e snellimento di procedure urbanistico-edilizie ed in materia di sanzioni e sanatoria delle opere abusive), tutt'ora vigente, prevede la possibilità di approvare, anche in variante al piano regolatore generale, i piani per gli insediamenti produttivi, i piani per l'edilizia economica e popolare e i piani di recupero di iniziativa pubblica di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza includere però gli altri piani attuativi: il piano particolareggiato (d'iniziativa pubblica) e il piano di lottizzazione (d'iniziativa privata). Con la modifica dell'articolo 4 della l.r. 34/1992 si introduce la stessa disposizione anche per questi ultimi piani attuativi. Ciò comporta una notevole semplificazione e abbreviazione dei tempi, di norma notevolmente più lunghi, necessari per l'approvazione di tali strumenti urbanistici attuativi. Infatti i Comuni, cui compete l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi e generali, sino ad ora hanno adottato la prassi di dividere il procedimento in due atti deliberativi adottati in sequenza: il primo per l'adozione della variante al PRG e il secondo per l'adozione del piano attuativo.

Alla modifica dell'articolo 4 della l.r. 32/1994 consegue necessariamente l'abrogazione dei commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 8 della l.r. 14/1986, ormai superati.

La modifica proposta non confligge con la normativa dello Stato, bensì dà attuazione alla stessa in quanto l'articolo 25 della l. 47/1985 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), consente alle Regioni di emanare norme che prevedano procedure semplificate per l'approvazione degli strumenti attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali.

Infine, nulla viene innovato in merito alla verifica di conformità sui piani regolatori e loro varianti affidata alla competenza delle Province: nel caso di un piano attuativo in variante al PRG, sulla conformità urbanistica della variante continuerà a esprimersi (obbligatoriamente) la Provincia.

L'articolo 25 della l.r. 34/1992 definisce il procedimento per la formazione, pubblicazione e approvazione dei Piani territoriali provinciali di coordinamento (PTC).

Il comma 5 dell'articolo 25 definisce il procedimento regionale per la verifica di conformità dei PTC e delle loro varianti al Piano paesaggistico ambientale regionale (PPAR) e al Piano d'inquadramento territoriale (PIT) prevedendo:

- a) l'adozione da parte della Giunta regionale dello schema di parere di conformità e il suo invio all'esame della commissione consiliare competente;
- b) la successiva approvazione da parte della Giunta regionale del parere conformità sul PTC, come eventualmente emendato dalla commissione consiliare;
- c) l'emanazione di un decreto del Presidente della Giunta regionale di accertamento della conformità del piano territoriale di coordinamento.

Il termine massimo per la conclusione del procedimento è fissato dalla legge regionale in duecentoquaranta giorni.

Inoltre il vigente testo dell'articolo 25 della l.r. 34/1992 fa ancora riferimento alla necessità di un parere del comitato regionale per il territorio (CTR), ormai soppresso, sulla conformità del PTC.

Con le proposte modifiche ai commi 6 e 7 del citato articolo 25:

a) si semplifica e si abbrevia il procedimento di approvazione dei PTC, riconducendo interamente lo stesso nell'ambito della competenza della Giunta regionale, senza necessità di un ulteriore decreto del Presidente, inoltre, considerata la complessità del procedimento di verifica di conformità dei PTC, i tempi previsti dall'articolo 25 sono diminuiti a centoventi giorni rispetto agli attuali duecentoquaranta;

b) si elimina il parere del CRT soppresso ai sensi del regolamento regionale 4 dicembre 2004, n. 11 (Individuazione degli organismi collegiali oggetto di riordino o soppressione in attuazione dell'articolo 3 della L.R. 12 maggio 2003, n. 7), prevedendo invece quello della commissione consiliare competente.

Art. 3

Le modifiche tendono ad assicurare una migliore gestione della legge, adeguandone il target alle mutate esigenze dell'utenza e delegificando le procedure.

Art. 4 (*Modifiche alla l.r. 4/1996*)

Il provvedimento riguarda le procedure di nomina delle commissioni per il rilascio delle abilitazioni tecniche all'esercizio delle professioni nei settori del turismo e del tempo libero di:

- maestro di sci;
- guida alpina-maestro di alpinismo;
- aspirante guida;
- accompagnatore di media montagna;
- guida speleologica.

Le modifiche di cui trattasi assegnano la competenza di dette nomine, attualmente effettuate con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima, al Dirigente della struttura organizzativa competente, al fine di semplificare e snellire i processi decisionali e velocizzare le procedure.

Art. 5 (*Modifica alla l.r. 26/1996*)

La modifica, unitamente a quelle inserite nell'articolo 8 e alle abrogazioni di cui alle lettere g), m), n) e o) del comma 2 dell'articolo 22 della pdl, serve a riordinare e semplificare le disposizioni regionali in materia di alienazione dei beni immobili del Servizio sanitario regionale (SSR).

Art. 6 (*Modifiche alla l.r. 45/1998*)

Trattasi di proposte di modifica della normativa regionale in materia di trasporto pubblico locale, volte a semplificare e adeguare il testo della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche), ai recenti aggiornamenti della normativa statale apportate con il d.l. 50/2017, convertito dalla l. 96/2017.

Art. 7 *(Modifiche alla l.r. 20/2001)*

L'articolato propone la modifica degli articoli 4, 16 e 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), attribuendo le funzioni relative alle transazioni ai dirigenti regionali in luogo della Giunta regionale. Tale modifica si rende necessaria in quanto gli atti di transazione attengono alla sfera della discrezionalità gestionale, di competenza del dirigente che è soggetto deputato alla gestione della procedura di adozione dell'atto e conosce tutti gli sviluppi della procedura medesima. La modifica è in linea con le previsioni dello Statuto regionale che all'articolo 28, comma 1, lettera h), attribuisce alla Giunta regionale solo la materia delle liti attive e passive.

Art. 8 *(Modifiche alla l.r. 31/2001)*

L'intervento normativo è finalizzato ad ampliare un precedente intervento di delegificazione e ad abrogare una parte della legge di contabilità non più compatibile con le nuove disposizioni contenute nel d.lgs. 118/2011.

Art. 9 *(Modifiche alla l.r. 34/2001)*

L'articolato proposto, come quello di cui all'articolo 12 della pdl, detta un termine congruo per i procedimenti relativi alla gestione della l.r. 34/2001 sulla cooperazione sociale coerentemente con quelli previsti dalle altre leggi regionali che regolano il terzo settore e, nel solco della spending review, razionalizza la spesa per la gestione del Comitato istituito dalla legge medesima. In merito alla quantificazione della riduzione degli oneri si rappresenta che nell'esercizio di bilancio 2020 risulta uno stanziamento cautelativo come di seguito specificato:

- Capitolo 2120810018 € 30.000,00 per indennità e rimborsi spese complessivi;
- Capitolo 2120810019 € 3.000,00 per IRAP corrispondente.

Tali importi, al netto di eventuali richieste da parte dei componenti dell'Osservatorio Associazioni di promozione sociale, finora non pervenute per le due annualità 2017-2018, a seguito della modifica normativa costituiscono quindi risparmio.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi.

La previsione di riduzione oneri comprende anche le disposizioni di cui all'articolo 12 della pdl.

Art. 10 *(Modifica alla l.r. 13/2003)*

La modifica serve a ricondurre con certezza l'approvazione da parte della Giunta regionale degli atti degli enti del SSR relativi al passaggio dei beni immobili di loro proprietà dal patrimonio indisponibile a quello disponibile alla sola e unica correlazione tra l'utilizzo dei medesimi per il perseguimento delle finalità istituzionali, senza alcun riferimento ad apprezzamenti di altro tipo. In altri termini la Giunta regionale, sulla base della richiesta dell'ente proprietario, valuta se l'immobile è destinato ancora a una funzione sanitaria (come ospedale, poliambulatorio, struttura di assistenza, ecc.) ovvero se, in base alla programmazione regionale riguardante l'edilizia sanitaria, il bene non è

più correlabile a tale funzione: in quest'ultimo caso il bene deve essere riclassificato, passando dal patrimonio indisponibile a quello disponibile ai sensi degli artt. 826 e 828 del codice civile.

I beni in questione, anche nella condizione giuridica di "disponibili", non passano alla Regione ma rimangono di proprietà esclusiva degli enti del SSR, restando quindi ferma la facoltà dei medesimi di dismetterli mediante alienazione (aste pubbliche, ecc.) o valorizzarli in altro modo per fini non sanitari.

Da questo punto di vista, l'intervento normativo non innova particolarmente, tendendo solamente a dare maggiore chiarezza in presenza di un sistema di norme, come l'attuale, sedimentate nel tempo e di difficile interpretazione. La Regione, in sostanza, dà il proprio benessere al fatto che il singolo cespite non è più destinabile a funzioni sanitarie, rimanendo impregiudicate le restanti prerogative degli enti proprietari.

Il potere di indirizzo della Giunta regionale sulla destinazione del ricavato è, altresì, funzionalizzato a fare in modo che i proventi delle eventuali vendite siano destinati esclusivamente a spese di investimento e non a finanziare spese correnti.

Art. 11 (*Modifiche alla l.r. 20/2003*)

Il d.lgs. 219/2016 (Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015 n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), ha profondamente riformato la materia relativa al sistema camerale.

Infatti, in attuazione di tale decreto si è provveduto a una complessiva riorganizzazione del numero delle Camere di commercio (ridotte a 60) e delle loro aziende speciali e a una razionalizzazione organizzativa basata sul riassetto degli uffici e sulla rideterminazione delle dotazioni organiche e delle risorse finanziarie.

Con riferimento alla Regione Marche si è concluso il processo di accorpamento delle cinque Camere di commercio al fine dell'istituzione di un'unica Camera di commercio marchigiana secondo quanto stabilito nel decreto 16 febbraio 2018 del Ministro dello Sviluppo economico.

Sulla base di tale premessa la Regione intende riordinare e semplificare con un'unica disposizione le varie previsioni in materia di rapporti con le Camere di commercio inserite nella legislazione regionale, individuando, con particolare riferimento agli ambiti di intervento indicati nella proposta, forme strutturate di collaborazione con la Camera unica.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale poiché l'intervento risulta già finanziato nel bilancio 2018/2020 a carico della Missione 14, Programma 01, per complessivi € 3.850.000,00.

Art. 12 (*Modifica alla l.r. 9/2004*)

Al pari della modifica introdotta dall'articolo 9, quella qui contenuta razionalizza la spesa per la gestione dell'Osservatorio istituito dalla legge regionale 28 aprile 2004, n. 9 (Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale), nel solco della spending review. Per la quantificazione del risparmio, si rimanda alle considerazioni di cui all'articolo 9.

Art. 13 *(Modifiche alla l.r. 6/2005)*

L'articolo interviene sulle definizioni e su alcuni articoli della legge forestale regionale per evitare fraintendimenti o contrasti principalmente lessicali con la normativa statale successiva (l. 10/2013 sui parchi verdi urbani e d.lgs. 34/2018 contenente il testo unico in materia di foreste e filiere forestali).

Il comma 4 ripristina un comma frettolosamente abrogato a seguito del ricorso alla Corte costituzionale per illegittimità presentato dal Consiglio dei Ministri contro la Regione, senza attendere la sentenza che si è poi pronunciata favorevolmente nei confronti del legislatore regionale; ciò allo scopo di fornire chiare e semplici indicazioni in ordine all'abbruciamento dei residui vegetali ad agricoltori e selvicoltori, che magari poco conoscono le novità in materia introdotte dal d.lgs. 152/2006.

Il comma 7 chiarisce che all'attuazione delle disposizioni del d.lgs. 34/2018 provvede la Giunta regionale, in modo da fornire ai cittadini strumenti amministrativi più agili a fini di snellimento burocratico.

Art. 14 *(Modifiche alla l.r. 9/2006)*

Anche questo articolo risponde a esigenze di chiarezza e semplificazione, apportando al Testo unico del turismo, pur recentemente modificato, gli ulteriori aggiustamenti resisi necessari sia per evitare fraintendimenti rispetto a definizioni contenute anche nella normativa statale sia per esplicitare i collegamenti tra le norme regionali (commi 1 e 2), nonché per agevolare l'accesso all'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche (commi 3 e 4).

Art. 15 *(Modifica alla l.r. 32/2008)*

La modifica è volta ad aumentare le possibilità di effettiva fruizione dei centri anti violenza delle Marche da parte delle vittime, riducendo la quota di cofinanziamento degli enti locali alla copertura delle spese di gestione. La percentuale oggi prevista è infatti difficile da reperire nei loro bilanci notoriamente in affanno nel settore delle politiche sociali e comunque troppo alta rispetto alle esigenze la cui copertura risulta comunque garantita da risorse statali disponibili per tale finalità a partire dal 2013 (l. 119/2013), e da quelle regionali già stanziato.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto l'intervento risulta già finanziato nel bilancio 2018/2020 a carico della Missione 12, Programma 04, per complessivi €.800.000,00.

Art. 16 *(Modifiche alla l.r. 21/2011)*

Trattasi anche in questo caso di modifiche alla normativa regionale in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura dovute a esigenze di semplificazione anche mediante delegificazione (commi 1 e 4), alcune delle quali rispondenti a precise segnalazioni dei destinatari pervenute tramite lo Sportello Semplificazione (commi 8, 9, 10 e 11), o a chiarire e armonizzare alcune delle definizioni in vigore.

Art. 17 (Modifiche alla l.r. 12/2012)

Con la legge regionale 14 maggio 2012, n. 12, è stata istituita la Stazione unica appaltante della Regione Marche (SUAM), in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, n. 55214, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie), al fine di assicurare trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nell'economicità legale.

Con DGR n. 1461 del 22/12/2014 la SUAM è stata individuata anche come soggetto aggregatore di cui all'articolo 9 del d.l. 66/2014, convertito dalla l. 89/2014. A tal riguardo l'articolo 28 della l.r. 33/2014 ha integrato la l.r. 12/2012 inserendo il comma 1 bis all'articolo 1, da cui si rileva che, al fine del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, la SUAM è costituita quale centrale di acquisto di beni e servizi in attuazione della l. 296/2006 (Legge finanziaria 2007). Con Delibera n. 58 del 22 luglio 2015 dell'Autorità nazionale anticorruzione la SUAM è stata iscritta nell'elenco dei soggetti aggregatori come centrale di committenza regionale, definendola "Soggetto Aggregatore Servizio Stazione Unica Appaltante Marche".

Con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cosiddetto "Codice", implementato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, si è ridisciplinato l'intero settore dei contratti pubblici. Preso atto delle modifiche intervenute nella normativa statale di riferimento, nonché della necessità di semplificare l'azione amministrativa, dopo un periodo di avvio e sperimentazione iniziato a partire dall'anno 2012, si è riscontrata la necessità di rendere la struttura organizzativa della SUAM più stabile e funzionale in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta per soddisfare il principio di economicità: con deliberazione n. 1536 del 7 dicembre 2016, in qualità di soggetto aggregatore per l'espletamento delle procedure di gara, la SUAM è stata collocata a livello di macrostruttura dell'organizzazione della Giunta regionale, diventando un contenitore di responsabilità, funzioni e attività volte a garantire e assicurare trasparenza, regolarità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.

A tal proposito, al fine di avviare il processo di consolidamento strutturale e funzionale, si rende necessario modificare la legge istitutiva. In sintesi le modifiche proposte sono volte a:

- sostituire nel testo tutti i riferimenti al d.lgs. 163/2006 con quelli al d.lgs. 50/2016 e sue successive integrazioni e modificazioni, in specie modificando o integrando i valori della soglia comunitaria per le procedure contrattuali per la realizzazione di lavori e la fornitura di beni o servizi;
- evidenziare con maggior dettaglio quelli che sono i compiti specifici della SUAM;
- precisare le tipologie di soggetti tenuti ad avvalersi della SUAM;
- indicare la percentuale dell'importo dovuto dai richiedenti a base di ogni singola procedura contrattuale per la copertura dei costi connessi "fino all'uno per cento" e non più nell'uno per cento fisso, che può risultare in molti casi eccessivamente oneroso, rinviando ad un atto di Giunta regionale la determinazione dei criteri e delle modalità. Si è valutata in particolare la necessità di abbassare il costo in capo agli enti del SSR, rinviandone la disciplina a una deliberazione della Giunta regionale e generando un beneficio che, in termini di semplificazione e trasparenza, permetterà di incassare quote sostenibili da destinare al miglioramento dei servizi a favore degli utenti;
- prevedere un'apposita convenzione per regolamentare i rapporti di fornitura;
- eliminare l'utilizzo del personale in distacco, perché questo crea discontinuità, ritardi e inefficienza dell'attività, essendo temporaneo e sospendibile il rapporto in essere, posto che la Giunta regionale può reclutare il personale idoneo in possesso delle capacità professionali richieste per il particolare settore, attraverso le forme previste quali i concorsi e la mobilità. Per non perdere tuttavia le professionalità e le capacità acquisite in un settore così specialistico e garantire la continuità operativa, al personale in distacco è dedicata la norma transitoria di cui al comma 11, prevedendo la sua partecipazione a un bando di mobilità dedicato. La relativa spesa trova copertura nel bilancio vigente a carico della Missione 1 Programma 3 come da schema sotto riportato:

Missione	Programma	capitolo	2019	2020
01	03 013	2010310052	364.519,02	364.519,02
01	03 013	2010310051	103.974,96	103.974,96
01	03 013	2010310050	30.984,12	30.984,12

La Giunta regionale ha assegnato il personale al Servizio SUAM con deliberazione n. 153 del 24/02/2017, confermando la dotazione organica in essere in risposta all'esigenza di non incrementare la relativa spesa.

Analizzando il personale attualmente in servizio, si rileva che lo stesso è prevalentemente costituito da personale in utilizzo a tempo determinato attraverso la forma del distacco dalle Aziende sanitarie della Regione e nei suoi confronti si rileva che la SUAM:

- può disporre temporaneamente (con possibilità di interruzione su semplice richiesta di rientro da parte dell'interessato);
- non può strutturarne l'attività, considerando l'impossibilità di prolungare l'orario di lavoro con lo straordinario;
- non può fare formazione, consentendogli di partecipare a corsi di formazione fuori sede, non essendo utilizzabile lo strumento del rimborso per missione/trasferta;
- non può riconoscere avanzamenti di livello o P.O. o P.F. né forme incentivanti per il lavoro svolto (es. incentivi di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50/2016, indennità, ecc.), in quanto il suddetto personale non è dipendente dalla Regione.

I suddetti elementi costituiscono una notevole disparità di trattamento, sia di natura giuridica che economica, in capo a soggetti che svolgono le medesime attività, ma dipendono da datori di lavoro contrattualmente differenti.

La proposta è significativa non solo in quanto, con deliberazione n. 31 del 17 gennaio 2018, l'Autorità nazionale anticorruzione ha riconfermato la SUAM quale soggetto aggregatore per la Regione Marche, inserendola nell'apposito elenco di cui all'articolo 9 del d.l. 66/2014 a seguito dell'esito positivo della procedura prevista dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2014, ma soprattutto in considerazione del notevole risparmio economico che deriva per la Regione dalla centralizzazione degli acquisti.

Infine, si evidenzia che l'attività svolta dalla SUAM è stata finora remunerata con la formula del distacco del personale dell'ente per il quale la SUAM ha effettuato le prestazioni, ai sensi dell'articolo 5 comma 3.

Ora, con i commi 5 e 8 di questo articolo si modifica la quantificazione della quota spettante alla SUAM per l'attività svolta, prevedendone un tetto massimo, non più pari, ma fino all'1% dell'importo posto a base di ogni singola procedura contrattuale. Tale entrata, al momento non quantificabile, verrà recepita contabilmente a carico del Titolo 3 Tipologia 5 in relazione all'effettivo andamento gestionale.

Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni e quindi di introitare le risorse spettanti alla SUAM per l'attività svolta, con questo articolo viene introdotta la disposizione finanziaria alla l.r. 12/2012; tale disposizione recepisce le risultanze contabili a legislazione vigente (capitoli già istituiti per

consentire la gestione ordinaria della SUAM) come di seguito riepilogate:

	entrata 2019	entrata 2020		Note
1301020013	280.000,00	210.000,00	<i>Titolo 3 Tipologia 01</i>	
1301020040	200.000,00	240.000,00	<i>Titolo 3 Tipologia 01</i>	
1305020086	20.000,00	20.000,00	<i>Titolo 3 Tipologia 05</i>	
1305990036	180.000,00	180.000,00	<i>Titolo 3 Tipologia 05</i>	
	680.000,00	650.000,00		
1305990034	200.000,00	200.000,00	<i>Titolo 3 Tipologia 05</i>	
	880.000,00	850.000,00		
1305990037			<i>Titolo 3 Tipologia 05</i>	nuova entrata non quantificabile al momento Da contabilizzare in relazione all'effettiva gestione .
	Spesa 2019	Spesa 2020		
2010310024	200.000,00	200.000,00	Missione 1 / Programma 3	
2010320012	80.000,00	10.000,00	Missione 1 / Programma 3	
2010310067	160.000,00	200.000,00	Missione 1 / Programma 3	
2010310068	40.000,00	40.000,00	Missione 1 / Programma 3	
2010310065	200.000,00	200.000,00	Missione 1 / Programma 3	
	680.000,00	650.000,00		
2010310064	200.000,00	200.000,00	Missione 1 / Programma 3	
	880.000,00	850.000,00		

Art. 18 (Modifiche alla l.r. 32/2014)

La modifica si rende necessaria a seguito dell'introduzione, attraverso il d.lgs. 117/2017 di riforma del terzo settore, della modalità di coprogettazione quale strumento generalista, precedentemente limitato esclusivamente alle sole iniziative innovative o sperimentali. In considerazione alla complessità dello strumento e in particolare alla necessità di una governance pubblica forte e autorevole, si ritiene opportuno riserVARLA a servizi e interventi complessi, volti a superare la dicotomia gestionale pubblico/privato che viene a costituirsi nei classici sistemi della gestione diretta, dell'appalto e della concessione.

Art. 19 (*Modifiche alla l.r. 4/2015*)

La proposta modifica la normativa sul servizio farmaceutico regionale (legge regionale 16 febbraio 2015, n. 4) nella parte concernente in particolare i dispensari stagionali, razionalizzandone la presenza sul territorio ai fini di una migliore gestione delle risorse e semplificando gli adempimenti a carico dei gestori circa i periodi e gli orari di apertura, che si risolvono in comunicazioni demandate contemporaneamente ai Comuni.

Con l'occasione viene corretta una errata indicazione della norma finanziaria che attribuisce il sostenimento dei costi per la costituzione della commissione di concorso per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche alla Regione, mentre la competenza è dell'ARS ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della stessa l.r. 4/2015.

Art. 20 (*Modifica alla l.r. 8/2018*)

L'articolo 2 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 8 (Recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo - RET - in attuazione dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia". Modifiche alle leggi regionali 20 aprile 2015, n. 17 "Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia", 8 ottobre 2009, n. 22 e 23 novembre 2011, n. 22), introduce dei correttivi finalizzati a garantire che con l'entrata in vigore delle 42 nuove definizioni uniformi non vengano modificati gli aspetti dimensionali dei piani regolatori vigenti, elaborati secondo le definizioni contenute nel regolamento edilizio tipo della Regione del 1989.

In particolare, nel caso di nuove costruzioni, tali correttivi consentono a esempio, di poter continuare a realizzare gli interrati, i seminterrati al 50%, i sottotetti con altezza inferiore a ml.1,80 senza che questi riducano la potenzialità edificatoria dei lotti interessati (nella nuova definizione del RET nazionale, nel volume si conteggiano anche gli interrati e i seminterrati, già esclusi dal calcolo ai sensi dell'articolo 13 del regolamento edilizio regionale del 1989).

Le attuali disposizioni regionali limitano l'applicazione di tali correttivi alle sole nuove costruzioni, senza ricomprendere gli interventi di ristrutturazione, con ciò determinando potenzialmente una situazione di anomalia per cui, nel caso delle ristrutturazioni edilizie, gli interrati, i seminterrati, i sottotetti con altezza inferiore a ml.1,80, ecc. rientrerebbero nel conteggio del volume totale realizzabile, riducendo così in maniera rilevante la potenzialità edificatoria che è invece prevista dagli strumenti urbanistici vigenti e generando una situazione in contrasto con il principio generale dell'intesa siglata nell'ottobre 2016, secondo cui, a regime e fino all'approvazione dei nuovi PRG, gli aspetti dimensionali dei piani urbanistici vigenti non devono essere modificati.

Per tali motivi si propone di modificare la lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 della legge citata, inserendo, dopo le parole "nuove costruzioni", le parole "e ristrutturazioni".

Art. 21 (*Invarianza finanziaria*)

Questo articolo contiene l'attestazione di invarianza finanziaria delle disposizioni introdotte con questa legge.

Art. 22 (Modifiche e abrogazioni)

L'ultimo articolo contiene la modifica alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale), necessaria ai fini del coordinamento tecnico con quanto previsto dall'articolo 10 della pdl, e le abrogazioni, oltre a quelle già previste per le leggi interessate dalle modifiche normative sopra descritte, volte soprattutto a eliminare disposizioni ormai prive di efficacia o tacitamente abrogate ovvero a ridurre il numero delle leggi regionali in vigore.

Si segnalano fra tutte, in materia di sanità, le leggi regionali 18 giugno 1987, n. 30 (Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico), 27 dicembre 1994, n. 50 (Disciplina dell'assistenza sanitaria in forma indiretta) e 14 febbraio 2000, n. 7 (Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a terapia iperbarica), riguardanti prestazioni originariamente erogate in forma indiretta, forma poi abrogata a livello nazionale.

In particolare:

- a) la l.r. 30/1987, modificata e integrata dalla legge regionale 27 dicembre 1994, n. 52, ha previsto il rimborso ai cittadini residenti nei Comuni delle Marche delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per i trattamenti finalizzati alla cura delle patologie oncologiche. Con l'introduzione all'interno del SSN dei livelli essenziali di assistenza (LEA) attraverso il d.p.c.m. 29 novembre 2001, lo Stato impone ormai alle Regioni di garantire ai propri cittadini le medesime prestazioni sanitarie, nel caso di specie in ambito oncologico, esigibili su tutto il territorio nazionale. Dal 2001 quindi il SSR fornisce le medesime prestazioni terapeutico-assistenziali alla stregua di tutte le altre Regioni italiane, garantendo l'efficacia delle prestazioni erogate. Viene meno pertanto l'esigenza di supportare logisticamente il percorso di cura dell'assistito in quanto ormai garantito capillarmente a livello locale sia dalla normativa statale sopracitata sia dalla rete oncologica di cui Regione Marche si è dotata con la DGR 274/2010 concernente: "Rete oncologica regionale marchigiana (R.O.RE.M.): obiettivi e linee di indirizzo per la realizzazione della rete oncologica";
- b) la l.r. 50/1994 riguarda tutte le prestazioni di assistenza sanitaria erogate in forma indiretta dalla Regione. Con il d.lgs. 229/1999 lo Stato ha inserito nel d.lgs. 502/1992 l'articolo 8 septies col quale si dispone l'abolizione, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, dell'assistenza in forma indiretta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e in regime di degenza. Il termine suindicato è stato prorogato fino al 31 dicembre 2001 dalla l. 388/2000;
- c) la l.r. 7/2000 va abrogata per le stesse motivazioni sopra indicate, essendo antecedente al d.p.c.m. 29 novembre 2001, recentemente rivisto dal d.p.c.m. 12 gennaio 2017 dove la prestazione "Ossigenazione iperbarica" è prevista all'allegato 4 contenente il nomenclatore nazionale della specialistica ambulatoriale.

Per quanto riguarda le singole norme di cui si propone l'abrogazione a fini di semplificazione di procedimenti e obblighi amministrativi e di risparmio di spesa si distinguono:

- a) l'articolo 21 della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17 (Legge dei lavori pubblici della Regione Marche), che prevede l'obbligo di trasmissione alla Regione delle informazioni statistiche riguardanti le fasi delle procedure per l'esecuzione delle opere e la contabilità dei lavori. Tale invio non è più necessario, non essendo più operativo l'albo regionale che raccoglieva tali informazioni;
- b) il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 3 giugno 2003, n. 12 (Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano), che dispone l'applicazione della l.r. 34/1996 per la nomina di alcuni componenti delle commissioni tecnico scientifiche da essa istituite. Il richiamo determina un aggravio procedurale non necessario, in quanto riferito a "rappresentanti del mondo agricolo designati d'intesa dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori", i cui nominativi ben possono essere richiesti direttamente senza ricorrere alle complesse incombenze previste dalla

legge generale sulle nomine;

- c) il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 28 luglio 2003, n. 17 (Norme in materia di ordinamento del bollettino ufficiale della regione e di diritto all'informazione sugli atti amministrativi), il quale prevede che entro il 31 marzo di ogni anno venga pubblicata un'edizione speciale del BUR in cui sono riportati le leggi e i regolamenti regionali entrati in vigore nell'anno precedente. Si ritiene che tale pubblicazione non sia più necessaria, in quanto è operante nel sito internet della Regione la banca dati delle leggi e regolamenti regionali costantemente aggiornata, ottenendo oltretutto un risparmio di spesa di circa 1.993,00 euro.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La proposta di legge contiene disposizioni di carattere regolativo, necessarie per assicurare maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa nelle materie trattate. Pertanto, gli articoli che la compongono, illustrati nella relazione sopra riportata e come in essa specificato, non hanno rilevanza ai fini della spesa della Regione e non comportano oneri aggiuntivi.

ALLEGATO 2**ATTESTAZIONE DI ASSENZA ONERI**

I sottoscritti Segretario generale-Capo di gabinetto della Giunta regionale e Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e bilancio,

CONSIDERATO che la legge non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

VISTA la circolare del Segretario generale prot. N. 7620 del 14/12/2005 concernente “Indicazioni per la redazione e proposizione delle proposte di atto normativo”

ATTESTANO

che dalla proposta di legge regionale concernente: “Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale per l’anno 2018” non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

**IL SEGRETARIO GENERALE-CAPO DI GABINETTO
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**
(Deborah Giraldi)

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO**
(Maria Di Bonaventura)